

e nei luoghi d'incontro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla quiete pubblica e senza creare intralcio alla normale circolazione stradale.

2. All'attività esercitata nei termini di cui al comma 1 non si applicano le norme in vigore sull'occupazione di suolo pubblico e sul commercio ambulante.

3. In relazione alle proprie specifiche competenze, i comuni, mediante apposito regolamento, provvedono ad indicare i luoghi non disponibili all'esercizio delle attività degli artisti di strada, nonché gli eventuali orari e i limiti acustici da rispettare.

(A.C. 1540 – Sezione 45)

ARTICOLO 45 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 45.

(Modifica all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

1. All'articolo 121, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: « saltimbanco, cantante, suonatore » sono soppresse.

(A.C. 1540 – Sezione 46)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata la situazione socio-culturale nel Mezzogiorno d'Italia e ferma restando l'unitarietà della funzione culturale del teatro quale imprescindibile momento di formazione ed aggregazione civile, sociale e politica, in attuazione del principio del concorso fra Stato e regioni in tema di cultura e spettacolo,

impegna il Governo

affinché vengano attivati tutti i provvedimenti necessari al fine di consentire un più

armonico sviluppo del sistema teatrale all'interno di un'esigenza di razionalità economica, organizzativa e di selezione delle vocazioni che garantisca alle regioni dell'Italia meridionale condizioni di pari opportunità, coniugando il rinnovamento e gli investimenti con strumenti atti ad offrire reali capacità occupazionali per concorrere all'ideazione e alla creazione di un teatro rappresentativo dell'intera nazione.

9/1540/1. Pittella, Molinari.

La Camera,

ricordato come, con atto 13 aprile 1971, il comune di Treviso, l'amministrazione provinciale di Treviso e la Cassa di risparmio della Marca trevigiana, ora Casamarca, costituivano l'associazione Ente teatro comunale di Treviso;

preso atto che l'ente teatro comunale di Treviso, a far data dal 1° gennaio 1990, è un'associazione costituita solo dal comune di Treviso, dato il recesso degli altri due soci che originariamente l'avevano costituita;

constatato come siano risultati vani tutti i tentativi, effettuati in questi anni, di ricostituire l'associazione;

sottolineato come l'amministrazione comunale di Treviso si sia accollata, quasi esclusivamente, l'onere di finanziare l'attività teatrale che, al di là della denominazione « teatro comunale di Treviso », è stata punto di riferimento di livello nazionale;

rilevato che, in data 14 dicembre 1998, l'immobile destinato a teatro è stato dichiarato inagibile con provvedimento prot. n. 10/A/98/1° settembre, il che rende impossibile il raggiungimento dello scopo dell'associazione ai sensi dell'articolo 4 dell'atto costitutivo: « il comune di Treviso, per consentire all'ente di poter raggiungere il suo scopo, cede in uso gratuito i locali del teatro comunale »;

valutato che l'intervento finanziario per ristrutturare il teatro, e gli immobili comunali adiacenti, è valutato in circa 20

miliardi di lire, e che l'importo sarà erogato dalla fondazione Cassamarca a seguito di un accordo complessivo tra comune di Treviso e fondazione;

constatato che il comune di Treviso, con delibera 8 aprile 1999, prot. n. 23151/33, ha quindi preso atto delle accertate e sussistenti cause di estinzione dell'ente teatro comunale di Treviso dovute alla protratta mancanza della pluralità degli associati e accertato l'impossibilità di ricostituirla;

sottolineato come il comune di Treviso, unico associato, non è competente a dichiarare l'estinzione dell'ente teatro comunale di Treviso, in quanto la legge richiede necessariamente o una delibera assembleare dell'associazione, impossibile nel caso di specie, o un provvedimento di estinzione dell'autorità governativa;

preso atto che la richiesta di un urgente intervento dell'autorità governativa, in questo caso il Ministro della cultura, non ha avuto alcun seguito, che il perdurare di tale situazione è fonte di ingenti costi aggiuntivi, ai quali deve far fronte l'unico associato, e che la mancanza di un formale provvedimento di estinzione dell'autorità governativa determina una situazione d'incertezza, con particolare riguardo alla necessità di procedere all'immediata liquidazione dell'ente, anche in relazione ai rapporti di lavoro in corso con i dipendenti dell'ente medesimo;

impegna il Governo

a procedere, entro il 31 agosto, a dichiarare estinta l'associazione « ente teatro comunale di Treviso » e, in caso ciò non avvenisse, ad accollarsi tutti gli oneri economici aggiuntivi che il comune di Treviso dovrà sostenere.

9/1540/2. Michielon, Selva.

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 1540 ed abbinata (Disciplina dell'attività teatrale),

impegna il Governo

attraverso l'organo competente, ad individuare, all'interno dei teatri nazionali, in maniera autonoma e con la possibilità di avere sedi anche in regioni diverse, quelle esperienze che possono configurarsi come « Teatro laboratorio », affidandone la direzione ad artisti di riconosciuta e consolidata esperienza. Il « Teatro laboratorio » dovrà essere un luogo di ricerca artistico-scientifica nel campo dello studio e dell'applicazione dei linguaggi dell'attore e teatrali in genere e in relazione con altri campi dell'arte scenica dal vivo e del sapere in generale. Luoghi di produzione, formazione, ospitalità e coinvolgimento degli spettatori. Gli artisti che saranno individuati come direttori artistici dei teatri laboratorio resteranno in carica cinque anni con la possibilità di rinnovo della carica.

9/1540/3. Lenti.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 126, 126-BIS, 126-TER, 127-TER DEL REGOLAMENTO (DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA, L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE COMUNITARIA E DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA, NONCHÈ LE PROCEDURE INFORMATIVE PRESSO LE COMMISSIONI SU MATERIE ATTINENTI ALLE ATTRIBUZIONI E ALL'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA) (DOC. II, N. 42)

(Doc. II, n. 42 - sezione 1)

PROPOSTA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

Proposta n. 1.

Riformulare l'articolo 126-ter, comma 5, ripristinando il riferimento alle esigenze di coordinamento generale quale ulteriore criterio in ragione del quale la Commissione politiche dell'Unione europea può respingere gli emendamenti al disegno di legge comunitaria approvati presso le altre Commissioni.

Ruberti.

(Doc. II, n. 42 - sezione 2)

NUOVO TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO NELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1999

ART. 126.

L'articolo 126 è sostituito dal seguente:

1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli

aspetti ordinali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.

2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.

ART. 126-bis.

Il comma 2 è abrogato.

L'articolo 126-ter è sostituito dal seguente:

ART. 126-ter.

1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame gene-

rale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardano la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni compe-

tenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.

ART. 127-ter.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 3619-3623-3630-3638-3665-SENATORI PERA ED ALTRI: INSERIMENTO DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO NELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (5735) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE PECORELLA ED ALTRI; SARACENI ED ALTRI; PISAPIA; SODA; PECORELLA; PECORARO SCANIO; MATRANGA (5359-5370-5377-5443-5475-5696)

(A.C. 5735 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, sono premessi i seguenti:

« La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua

difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 23. Veltri.

Al comma 1, sostituire i capoversi con i seguenti:

Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

La sentenza deve essere pubblica.

Ogni accusato ha diritto a interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico e a farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.

1. 24. Veltri.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.

1. 1. Parenti, Crema.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.

1. 2. Parenti, Crema.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

1. 3. Parenti, Crema.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se

contenute in leggi che disciplinano organicamente l'intera materia cui si riferiscono.

1. 4. Parenti, Crema.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

Il processo è pubblico, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

1. 5. Boato.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole da: nel contraddittorio *fino a:* ne assicura *con le seguenti:* in pubblica udienza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale e prevalentemente secondo i principi di oralità, immediatezza e concentrazione che ne assicurano.

1. 6. Parenti, Crema.

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: nel contraddittorio *fino a:* davanti a *con le seguenti:* in pubblica udienza, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un.

1. 7. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: La legge assicura la ragionevole durata del processo, ispirato ai principi di pubblicità, oralità, concentrazione e immediatezza.

1. 8. Boato.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere infine, le parole: , secondo i principi di oralità, concentrazione e immediatezza.

1. 9. Boato.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: Nel processo penale con le seguenti: Nel procedimento penale.

1. 10. Boato.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: assicura che la persona fino a: disponga con le seguenti: regola le modalità con cui la persona accusata di un reato debba essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; assicura che essa disponga.

1. 26. Pisapia.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: assicura con la seguente: dispone.

1. 27. Pisapia.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: per preparare la sua difesa; aggiungere le seguenti: abbia il diritto di essere assistita, a spese dello Stato se non abiente, da un difensore di fiducia.

1. 28. Pisapia.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: la facoltà fino a: carico con le seguenti: abbia il diritto, davanti al giudice, di interrogare o far interrogare in un confronto diretto le persone che rendono dichiarazione a suo carico.

1. 11. Parenti, Crema.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: a suo favore aggiungere le seguenti: , non sia costretta a deporre contro se stessa o a confessarsi colpevole.

* **1. 12.** Parenti, Crema.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: a suo favore aggiungere le seguenti: ; non sia costretta a deporre contro se stessa o a confessarsi colpevole.

* **1. 13.** Boato.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo con le seguenti: , nel corso del procedimento, da un interprete, a spese dello Stato, se non comprende o non parla la lingua impiegata.

1. 29. Pisapia.

Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.

1. 14. Parenti, Crema.

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso, con il seguente:

La legge stabilisce il divieto di acquisizione e di utilizzazione, ai fini della formazione della prova, delle dichiarazioni rese da chi, per sua libera scelta, si è sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

1. 15. Parenti, Crema.

Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: nella formazione fino alla fine del capoverso.

1. 25. Veltri.

Al comma 1, quarto capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di con le seguenti: Non costituiscono indizio o prova le.

1. 16. Boato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Le autonomie locali provvedono a istituire uffici di assistenza legale per i meno abbienti.

1. 17. Parenti, Crema.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono. Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

1. 18. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità alla legge.

1. 19. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

La legge regola la possibilità di intervento nel processo penale della persona offesa dal reato e assicura che essa abbia

il diritto di essere assistita, a spese dello Stato se non abbiente, da un difensore di sua fiducia.

1. 30. Pisapia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

La legge assicura che la custodia cautelare sia eseguita in appositi istituti.

1. 31. Pisapia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 111 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.

Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.

Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.

La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e di difendersi davanti ad ogni giurisdizione ».

1. 20. Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 111 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.

La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non

abbienti il diritto di agire e di difendersi davanti ad ogni giurisdizione ».

1. 21. Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« Contro le sentenze è ammesso il ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giudizio. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge ».

1. 22. Boato.

(A.C. 5735 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

ART. 2.

1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Veltri.

(A.C. 5735 – sezione 3)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la garanzia dell'effettiva possibilità per tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche, di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione costituisce, insieme – fra gli altri – con i principi del contraddittorio e dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice, condizione essenziale per un giusto processo;

tale garanzia ha finora trovato una limitata e insufficiente attuazione: la legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, appare infatti inadeguata, sia sotto il profilo del limite di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio che sotto quello delle procedure previste per ottenere tale ammissione;

che, anche in relazione alla difesa d'ufficio, questa troppo spesso rimane una mera formalità e, salvo rare e lodevoli eccezioni, non garantisce all'assistito un'effettiva difesa;

impegna il Governo

a porre in essere le iniziative necessarie per rendere effettiva l'attuazione del patrocinio per i non abbienti, con particolare riferimento all'elevazione dei limiti di reddito attualmente vigenti e alla semplificazione delle procedure per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

a porre in essere tutti gli strumenti di sua competenza per rendere effettiva e non meramente formale la difesa d'ufficio.

9/5735/1 Pisapia, Bertinotti, Giordano, Vendola, Nardini, Saraceni, Carotti, Meloni.

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: VELTRONI ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'AUTONOMIA STATUTARIA DELLE REGIONI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA E MODIFICATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO)
(5389-5473-5500-5567-5587-5623)**

(A.C. 5735 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, DAL SENATO

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione).

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: « e regolamentari »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 1. Fontan.

(A.C. 5735 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione).

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi sono disciplinati con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Par-

lamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 2.

Al comma 1, capoverso ART. 122, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

* **2. 1.** Albanese, Debiasio Calimani, Burani Procaccini, Pozza Tasca, Armosino, Sbarbati, Valetto Bitelli.

Al comma 1, capoverso ART. 122, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

* **2. 2.** De Luca.

Al comma 1, capoverso ART. 122, secondo comma, sopprimere le parole: o a una giunta regionale.

2. 5. Garra.

Al comma 1, capoverso ART. 122, quinto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: promuovendo l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

2. 3. De Luca, Rizza, Procacci, Mariani, Dedoni, De Biasio Calimani, Dameri, Bianchi Clerici, Santandrea, Stanisci, Lorenzetti, Biricotti, Chiavacci, Pennacchi, Signorino, Burani Procaccini, Frozio Roncalli.

Al comma 1, capoverso ART. 122, quinto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al di fuori dei componenti del Consiglio regionale.

2. 4. Garra.

Al comma 1, capoverso ART. 122, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

2. 6. Boato, Paissan.

(Testo così modificato nel corso della seduta)